



Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare Ufficio di Milano
N. R.G. ist. Fall. 149/2019 + 542-2019

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Alida Paluchowski	Presidente rel.
Dott. Sergio Rossetti	Giudice
Dott. Vincenza Agnese	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione di fallimento promosso su istanza depositata

DA

Procura della Repubblica di Milano nella persona della dott. Fontana

SAEG S.R.L., con il patrocinio dell'avv. FAZZI CLARA, elettivamente domiciliato in Vigevano Via Cairoli 43 presso il difensore come da procura e

CREDIMI S.P.A. con il patrocinio dell'avv. to Maria Maddalena Pretolani e Federico Corti con studio in Milano Via Guido D'Arezzo n. 7

NEI CONFRONTI DI

LEADER ITALIA S.R.L. (C.F. 11984210150), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Pierfrancesco Mussumeci, elettivamente domiciliato in Bergamo, via Casalino n. 13 presso il difensore come da procura

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

visto il decreto in data odierna emesso dal Collegio contenente la declaratoria di inammissibilità del concordato presentato ex art. 162 l.f. per essere venuta meno la domanda;

Il pres, Rel. A. Paluchowski



SI PRENOTI A DEBITO. Ex art 146 d.p.r. n. 115/2002 ed ex art. 59 co. c del d.p.r. n. 131/1986.

Rilevato che l'istanza presentata dal creditore SAEG S.R.L. è stata contestata in udienza creando il contraddittorio, come pure nell'ambito delle facoltà riconosciute al pubblico ministero all'interno del procedimento ex art. 162 l.f., è stata formulata in quella sede la richiesta di fallimento.

Preso atto in particolare dell'insuccesso della strategia impostata per il risanamento, della rinuncia alla domanda di concordato e della non opposizione alla richiesta di fallimento da parte della società debitrice;

osserva quanto segue

- Sussiste ai sensi dell'art. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il COMI è situato in Italia e, precisamente la sede legale è situata in Milano, Via T. Tasso 8, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- Per ciò che attiene i parametri di fallibilità, occorre preliminarmente ricordare che, seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 7 settembre 2007 (c.d. "Decreto Correttivo") grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicato all'art 1, comma II. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da LEADER ITALIA S.R.L., ed anzi si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dal fallimento, in quanto dalla documentazione disponibile in atti (bilanci d'esercizio):
 - 1) risulta un attivo patrimoniale annuo di € 7.656.283 nell'anno 2017;
 - 2) emergono ricavi lordi di € 6.746.354 nell'anno 2017;
 - 3) Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 70.515,13.
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, *"si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti"* (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789) ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.
- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:



SI PRENOTI A DEBITO. Ex art 146 d.p.r. n. 115/2002 ed ex art. 59 co. c del d.p.r. n. 131/1986.

- 1) dalla stessa ammissione del legale rappresentante che ha rinunciato alla domanda di concordato, non opponendosi alla dichiarazione di fallimento;
- 2) dalle criticità della soluzione proposta, come evidenziato dal Commissario, caratterizzate da numerose carenze quali *inter alia*:
 - ricostruzione incompleta della situazione fiscale della società ai fini della domanda 182 ter l.f. (mancata indicazione dei termini della proposta transattiva, erronea degradazione del privilegio);
 - dall'impossibilità di compensare orizzontalmente il credito IVA;
 - dal mancato soddisfacimento dei seguenti creditori: revisori contabili per Euro 2.600 per ciascun anno, l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio per Euro 19.520, lo Studio Odontoiatrico Ciavarelli Livigni per euro 12.745, il fornitore Saeg Srl per euro 110.702 e il fornitore Agliati Srl per Euro 154.615;
 - dall'assenza di certezze circa la capacità di BNB Srl di assumere gli onere concordatari stante il mancato pagamento dei canoni di locazione, delle forniture correnti, degli stipendi dei dipendenti;
 - dalle carenze dell'asseverazione che non riporta alcuna valutazione dell'attività esercitata da BNB srl, né, tantomeno, un'analisi prospettica dell'andamento aziendale;
- Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di fallimento;

P.Q.M.

- 1) DICHIARA il fallimento di LEADER ITALIA S.R.L., (C.F. 11984210150) con sede in Milano Via T. Tasso 8, quale procedura principale;
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Alida Paluchowski;
- 3) NOMINA Curatore, Antonio Zito, soggetto che ha i requisiti di cui al novellato articolo 28 L.F.;
- 4) ORDINA al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 10.02.2020 h. 11.45 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione fallimentare, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può

Il pres, Rel. A. Paluchowski



SI PRENOTI A DEBITO. Ex art 146 d.p.r. n. 115/2002 ed ex art. 59 co. c del d.p.r. n. 131/1986.

intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

- 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 L.F.;
- 7) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
- 8) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 L.F. ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
- 9) INVITA il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della PEC del fallimento;
- 10) ORDINA ai sensi dell'art. 17 L.F., che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al pubblico ministero;
- 11) DISPONE la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Milano, il 24/10/2019



Il Presidente relatore

Dott. Alida Paluchowski



Il pres, Rel. A. Paluchowski

